

IRPEF - TABELLA APPLICATIVA 2026

IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA (TUIR art. 11)

IMPONIBILE MENSILE			IMPOSTA MENSILE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO	%	SCAGLIONE	PROGRESSIVO
2.333,34	2.333,34	23	536,67	536,67
1.833,34	4.166,67	33	605,00	1.141,67
OLTRE		43		
IMPONIBILE ANNUALE			IMPOSTA ANNUALE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO	%	SCAGLIONE	PROGRESSIVO
28.000,00	28.000,00	23	6.440,00	6.440,00
22.000,00	50.000,00	33	7.260,00	13.700,00
OLTRE		43		

BONUS/ULTERIORE DETRAZIONE (L. 207/2024 ART. 1 commi 4-9)

Tipologia	REDDITO COMPLESSIVO	BONUS/ULTERIORE DETRAZIONE
BONUS	Fino 8.500	7,1%
BONUS	Da 8.501 a 15.000	5,3%
BONUS	Da 15.001 a 20.000	4,8%
ULTERIORE DETRAZIONE	Da 20.001 a 32.000	1.000
ULTERIORE DETRAZIONE	Da 32.001 a 40.000	1.000 x (40.000 - R) / 8.000

Note Applicative

- Il credito deve essere rapportato a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al lordo dei benefici fiscali.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (DL 3/2020 art. 1)

REDDITO COMPLESSIVO (R)	CREDITO (CR)
R ≤ 15.000	CR = 1200 spetta se imposta lorda - (detr.Prod.redd - euro 75) > 0
15.000 < R ≤ 28.000	Detrazioni (art. 12 e 13 comma 1+ art. 15 comma 1 let. a), b), c) e comma 1 ter + art. 16 bis) - irpef lorda = bonus max 1.200

Note Applicative

- Il credito deve essere rapportato a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al lordo dei benefici fiscali.

DETRAZIONI PER REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (TUIR art. 13 comma 1 e 2)

REDDITO (R)	COEFFICIENTE (C)	DETRAZIONE
R < 15.000		1.955, con un minimo di 690 per i rapporti a tempo indeterminato e 1.380 per quelli a termine
15.000 < R ≤ 25.000	$C = \frac{28.000 - R}{13.000}$	1.910 + 1.190 x C
25.000 < R < 28.000	$C = \frac{28.000 - R}{13.000}$	1.910 + 65 + 1.190 x C
28.000 < R < 35.000	$C = \frac{50.000 - R}{22.000}$	65 + 1.910 x C
35.000 < R < 50.000	$C = \frac{50.000 - R}{22.000}$	1.910 x C

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- Le detrazioni competono anche ai non residenti.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al netto dei benefici fiscali.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (TUIR art. 12)

FAMILIARI	REDDITO (R)	IMPORTO
CONIUGE	R ≤ 15.000	800 - (110 x R / 15.000)
	15.000 < R ≤ 29.000	690
	29.000 < R ≤ 29.200	690 + 10 correttivo
	29.200 < R ≤ 34.700	690 + 20 correttivo
	34.700 < R ≤ 35.000	690 + 30 correttivo
	35.000 < R ≤ 35.100	690 + 20 correttivo
	35.100 < R ≤ 35.200	690 + 10 correttivo
	35.200 < R ≤ 40.000	690
	40.000 < R ≤ 80.000	690 x (80.000 - R) : 40.000
COEFFICIENTE (C)		IMPORTO
FIGLI (età pari o superiore a 21 anni e minori di 30 anni *)	$C = \frac{80.000 - (R) + 15.000 \text{ per n° figli}}{80.000 + 15.000 \text{ per n° figli}}$	950 x (C) per n° figli
ALTRI FAMILIARI (solo ascendenti: genitori, nonni, bisnonni)	C = 80.000 - (R) : 80.000	750 x (C)

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate, a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
- Per i lavoratori extra comunitari i familiari a carico devono risiedere in Italia
- Le detrazioni per i figli competono nella misura del 50% per ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, previo accordo, al genitore che possiede reddito maggiore.
In caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo.
In caso di separazione legale la detrazione spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non si è coniugato, ovvero sia legalmente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni del coniuge a carico, qualora più favorevoli.
- Limite di reddito per essere considerati a carico:
- figli fino a 24 anni compiuti se non possiedono redditi propri superiori ad euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili
- figli oltre 24 anni e altri familiari se non possiedono redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili
- Se il coefficiente (C) è ≤ 0 non spetta alcuna detrazione;
Se il coefficiente (C) è ≥ 1 non spetta alcuna detrazione;
Se il coefficiente (C) è compreso tra 0 e 1 per il calcolo delle detrazioni si considerano le prime quattro cifre decimali.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al netto dei benefici fiscali.